

ALLEGATO "B" AL REPERTORIO N. 11990/8596

Statuto

della "FONDAZIONE GIORGIO CONTI ETS"

ART. 1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE GIORGIO CONTI ETS".

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE GIORGIO CONTI ETS".

ART. 2

SEDE E DURATA

2.1 La Fondazione ha sede in Carrara, in via Cucchiari n. 1.

2.2 La Fondazione ha facoltà di istituire con delibera dell'organo amministrativo, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici direzionali ed operativi, filiali, succursali, agenzie e delegazioni, onde svolgere attività accessorie e strumentali alle proprie finalità.

2.3 La Fondazione ha durata indeterminata.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, come dettate dall'art. 5 lettere f), g), i), l) e u) del CTS :

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post universitaria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato ed delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS.

In attuazione delle proprie finalità la fondazione si propone in particolare di:

a) promuovere e realizzare azioni di solidarietà nei confronti di quanti siano in condizioni di bisogno e di sofferenza per motivi sociali, fisici o psichici, economici e familiari, anche attraverso, la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia destinata agli scopi di beneficenza e la promozione di iniziative e di raccolta fondi da distribuire per le medesime finalità;

b) essere di supporto ad altre associazioni e gruppi attivi nel settore della solidarietà;

c) favorire, sostenere e/o attuare direttamente interventi di protezione, manutenzione e valorizzazione del patrimonio di interesse artistico e storico, operando in stretto contatto e coordinamento con le autorità territoriali competenti e collaborando con istituzioni ed associazioni aventi finalità analoghe.

Il perseguimento degli scopi istituzionali si concretizza, tra l'altro, nel compimento delle seguenti attività:

- sovvenzione di sussidi a persone economicamente disagiate ed assegnazione di premi o borse di studio in favore delle medesime;

- promozione, attuazione e divulgazione, con l'ausilio di strumenti editoriali e multimediali, di studi, ricerche e progetti per la conservazione, la tutela e la valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico nonché la realizzazione diretta di interventi per la salvaguardia ed il restauro di beni medesimi;

- supporto, programmazione e/o organizzazione di eventi culturali, iniziative di formazione ed informazione volti a promuovere e diffondere la conoscenza del patrimonio storico ed artistico anche al fine di assicurarne il rispetto da parte di tutti.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al consiglio di amministrazione.

In particolare, per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) promuovere o organizzare occasionalmente manifestazioni di ogni genere allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;

b) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il

finanziamento delle operazioni attuative dei propri scopi istituzionali, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

d) promuovere o organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

e) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

f) costituire ovvero partecipare, a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;

g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

ART. 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2 Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato dal fondo di dotazione, di valore pari ad Euro 111.186,00 (centoundicimilacentottantasei virgola zero zero) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in

denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio finanziario, il consiglio di amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7

FONDATORI

Sono Fondatori vita natural durante i discendenti del Signor Giorgio Conti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo ed hanno contribuito al fondo di dotazione iniziale.

I Fondatori potranno designare, anche per via testamentaria, persona destinata a succeder loro nell'esercizio dei diritti ad essi spettanti ai sensi del presente Statuto; e così in perpetuo.

Qualora i Fondatori o le persone successivamente designate non provvedano all'individuazione del proprio successore, quest'ultimo sarà nominato dai loro eredi a maggioranza assoluta.

ART. 8

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il consiglio di amministrazione;
- il presidente della fondazione;
- il segretario generale, ove nominato;
- l'organo di controllo e, nei casi previsti dalle legge, l'organo di revisione legale dei conti;

ART. 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio d'amministrazione è composto, da 3 (tre) a 5 (cinque) membri di cui:

- a) n. 2 (due) membri sono di diritto i Fondatori vita loro natural durante,
- b) n. 3 (tre) membri sono nominati dai Fondatori.

I membri del consiglio di amministrazione sub lettera b) restano in carica per la durata di tre anni, salvo revoca prima della scadenza del mandato e possono essere rieletti.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno uno dei consiglieri designato dai Fondatori, essi provvedono alla sua sostituzione nominando un nuovo membro in carica sino alla scadenza naturale del suo predecessore.

Qualora per qualsiasi motivo il consiglio di amministrazione risulti composto da meno di tre persone, esso dovrà essere ricostituito ai sensi del comma primo del presente articolo.

Il consiglio di amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi dalla Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4 del presente statuto;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, nonché il bilancio di esercizio ex art. 13 ed il bilancio sociale ex art. 14 del Codice del terzo settore;
- approvare il regolamento della Fondazione ove opportuno;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità legati e contributi;
- eleggere al proprio interno il presidente della Fondazione;

- delegare specifici compiti ai consiglieri;
- nominare il segretario generale;
- nominare i membri dell'organo di controllo;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente sono validamente adottate con il voto favorevole dei Fondatori.

Per una migliore efficacia dell'operare del consiglio di amministrazione parte dei suoi poteri possono essere delegati al presidente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Sono valide le riunioni del consiglio di amministrazione effettuate mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza qualora siano presenti in un unico luogo il presidente e segretario della riunione e sia garantita, attraverso gli strumenti tecnici utilizzati, l'identificazione di tutti i partecipanti e le possibilità di intervento di questi nonché la trasmissione, ricezione e visione di documenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo i diversi quorum stabiliti dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le riunioni sono presiedute dal presidente o in caso di sua assenza od impedimento da persona dal medesimo designata.

Dalle riunioni del consiglio è redatto apposito verbale a cura del soggetto nominato quale segretario, che sottoscrive il verbale insieme a chi presiede il consiglio.

ART. 10

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il presidente della Fondazione viene nominato dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti, resta in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità

amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni ed imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, egli è sostituito da un consigliere, dal medesimo presidente stabilmente individuato.

ART. 11

SEGRETARIO GENERALE

Il segretario generale può essere nominato dal consiglio di amministrazione che contestualmente determina la durata del suo mandato e collabora con il presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività e alla loro presentazione al consiglio di amministrazione nonché al successivo controllo dei risultati concreti:

- all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo, ed alla conduzione manageriale e operativa di tutti gli affari correnti della Fondazione, compresi quelli inerenti l'assunzione di personale ed il conferimento di incarichi e di mandati di servizio.

Il segretario, inoltre, cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione e la tenuta del relativo libro.

Egli può essere membro del consiglio di amministrazione.

ART. 12

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di controllo può essere composto da un sindaco unico nominato dal consiglio di amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

Alternativamente l'organo di controllo può essere collegiale e composto da tre membri, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui uno con funzione di presidente, scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

All'organo di controllo si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore, il consiglio di amministrazione nomina anche un revisore legale dei conti.

ART. 13

SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di

ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o pec o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 14

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

ART. 15

NORMA TRANSITORIA

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

I componenti degli organi così nominati resteranno in carica per la durata di anni tre fatta eccezione per i Fondatori.

FIRMATI: FRANCA CONTI - SARA RIVIERI Notaio.